

COMMISSIONE CENSUARIA PROVINCIALE

Fonti: Artt. 16, 19, 21, 22, 23, 27 D.P.R. 26.10.1972 n. 650 così come modificato dal D.P.R. 23.3.1998 n. 138
Art. 2 D.L. 23.1.1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24.3.1993, n. 75

* * *

"I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati ... dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti"; (art. 19, comma 5 D.P.R. 650/1972 così come modificato dal D.P.R. 138/1998)

Competente alla designazione: Consiglio Provinciale

Competente alla nomina: Presidente del Tribunale civile e penale

Durata: "Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati" (art. 27 comma 2 D.P.R. 650/1972)

Scadenza dell'attuale commissione: 11 maggio 2013

Termine entro il quale far pervenire le candidature: ore 12 del 24 maggio 2013

Compenso: "Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila" (art. 2, comma 1-octies D.L. 23.1.1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24.3.1993, n. 75)

Requisiti: "La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:
a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;
b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.
Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 21." (art. 19 comma 8 D.P.R. 650/1972)

"I componenti delle commissioni provinciali debbono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere di buona condotta;
d) avere la residenza in uno dei comuni della provincia;
e) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di età
f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione." (art. 21 D.P.R. 650/1972)

Incompatibilità: "Non possono far parte delle commissioni censuarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) i membri del Parlamento;
- b) i consiglieri regionali;
- c) i prefetti;
- d) gli intendenti di finanza;
- e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di

organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;

g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;

h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;

i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.

Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado." (art. 22 D.P.R. 650/1972)

Resta ferma l'applicazione dell'art. 3 del Regolamento provinciale per le nomine e, per gli amministratori locali, il disposto degli artt.60 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 3 Regolamento provinciale per le nomine

- 1) E' incompatibile con la posizione di rappresentante della Provincia in Aziende, Istituzioni, Enti (comprese le Società) la condizione di coniuge, parente o affine sino al terzo grado civile con il Presidente della Provincia, gli Assessori e i Consiglieri.
- 2) Non possono altresì essere nominate o designate persone che svolgono professioni o attività concorrenti con gli scopi e gli interessi della Provincia, o Ente, Istituzione o Azienda (comprese le Società) in cui vanno a rappresentare la Provincia stessa.